

CRITERI PER LA PROMOZIONE O NON PROMOZIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. (classi prime, seconde, terze e quarte)

In sede di scrutinio finale nel mese di giugno, ai sensi dell'art. 13 comma 5 dell'O.M. 90/2001, degli art. 5-6-7 del D.M. 80/2007 e del DPR 122/2009, il Consiglio procede alla delibera di promozione o non promozione in base ai seguenti criteri:

1. Promozione immediata alla classe successiva in caso di sufficienza in tutte le discipline.
2. Giudizio immediato di **non promozione** alla classe successiva in presenza di cinque insufficienze anche non gravi.
3. Giudizio immediato di **non promozione** alla classe successiva in presenza di quattro insufficienze gravi (voto quattro o meno di quattro).
4. Rinvio della formulazione del giudizio finale in sede di scrutinio integrativo in caso di quattro insufficienze di cui tre o meno di tre gravi.

Riferimenti normativi:

O.M. 90/2001 art. 13 comma 5:

“Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, *comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva*, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto ... della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo)

D.M. 80/2007 art. 5-6-7

“Nei confronti degli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale. [...] Di norma entro il 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento, salvo particolari esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche, e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, procede alla verifica dei risultati conseguiti e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dell'alunno alla frequenza della classe successiva. [...] Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di verifica finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di classe procede altresì all'attribuzione del punteggio di credito scolastico.”

DPR 122 del 22 giugno 2009 - art. 14 comma 7

A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.